Delibera n. … del …

Oggetto

Adozione del nuovo provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – sostituzione della Delibera n. 264/2023 e ss.mm.ii.

Visto

il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con Delibera n. 261 del 30 giugno 2023, recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»* che si intende qui integralmente richiamato;

Visto

il provvedimento adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 27 del codice con Delibera n. 263 del 30 giugno 2023, recante *«Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»*, che si intende qui integralmente richiamato;

Visto

l'articolo 19, comma 6, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35 del codice;

Visto

l'articolo 20 del codice che detta, in via generale, i principi in materia di trasparenza, prevedendo che, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 del codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito decreto trasparenza) e che le comunicazioni e l'interscambio di dati, per le finalità di conoscenza e di trasparenza, avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni (cd. principio del *once only*);

Visto

l'articolo 21, commi 1 e 2, del codice, secondo cui le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;

Visto
l'articolo 22, comma 1, del codice secondo cui l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

Visto
l'articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) rende disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto trasparenza;

Visti
gli articoli 25 e 26 del codice, riguardanti rispettivamente l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e le relative regole tecniche per la certificazione dei requisiti tecnici e la conformità delle piattaforme alle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) "*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)*" e ai relativi allegati;

Visti
gli articoli 27, commi 3, e 85, comma 4, del codice, ove è disposto che la documentazione di gara è resa costantemente disponibile, fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto, sia attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 sia attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. La documentazione di gara è altresì accessibile attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP;

Visto
l'articolo 28, comma 1, del codice, secondo cui le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25;

Visto
l'articolo 28, comma 2, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale e la BDNCP, secondo le disposizioni di cui al decreto trasparenza;

Visto
l'articolo 28, comma 3, del codice, a mente del quale, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. Il medesimo comma 3, inoltre, stabilisce che, in particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate;

Visto
l'articolo 28, comma 4, del codice, secondo cui l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del medesimo articolo 28;

Visto
l'articolo 35 del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza, e l'articolo 36 recante norme procedimentali e processuali in tema di accesso;

Visti
gli articoli 7, in particolare il comma 2, e 45 del codice del d.lgs. n. 36/2023 concernenti rispettivamente gli affidamenti in house e gli incentivi alle funzioni tecniche;

Visto
l'articolo 120, comma 15, del codice in base al quale ANAC, nel caso in cui accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 e, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13, del codice;

Visto
l'articolo 140, comma 10, del codice, secondo il quale sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative;

Visto
l'articolo 222, comma 9, del codice, che prevede che, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 222;

Visto
l'articolo 222, comma 13, del codice, che conferisce all'ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti: dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000; dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei

requisiti di qualificazione, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale;

Visto
l'articolo 226 del codice che, al comma 1, sancisce l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dal 1° luglio 2023 e, al comma 3, lettera d), con la medesima decorrenza, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 considerato che, come chiarito nella Relazione illustrativa al codice, i dati previsti al comma 32 sono comunicati alla BDNCP e ne costituiscono il contenuto minimo ai fini della pubblicazione (articolo 28, comma 3 del codice);

Viste
le disposizioni integrative e correttive al codice apportate dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*" e dal decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

Visto
l'articolo 1 del decreto trasparenza, che definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche;

Visti
gli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza, rispettivamente in materia di accesso civico (semplice e generalizzato) a dati e documenti ed esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato, come richiamati dall'articolo 35 del codice "*Accesso agli atti e riservatezza*";

Visto
l'articolo 6 del decreto trasparenza, secondo cui la pubblicazione dei dati va fatta nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale delle amministrazioni ed enti, nel rispetto dei criteri di qualità ivi specificati;

Visto
l'articolo 7 del decreto trasparenza, secondo cui i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Visto
l'articolo 8 del decreto trasparenza, secondo cui i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione per 5 anni e mantenuti aggiornati. Decorsi detti termini, essi sono accessibili ai sensi dell'articolo 5;

Visto
l'articolo 9-bis del decreto trasparenza che dispone la possibilità per le amministrazioni di assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e descrive il regime di responsabilità nell'ipotesi di omessa pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione;

Visto
l'articolo 37 del decreto trasparenza, come sostituito dall'articolo 224, comma 4 del codice, secondo cui: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti/enti concedenti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici e b) ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDNCP presso ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori;

Visto
il Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni - del decreto trasparenza e, in particolare, gli articoli 43 e 46, rispettivamente sul ruolo del RPCT ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione e sulla responsabilità dei dirigenti in caso di inadempimento, nonché l'articolo 45 sui compiti e i poteri di vigilanza di ANAC;

Visto
il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica",* come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (conv. con mm.ii. dalla l. n. 20 aprile 2026, n. 50), e in particolare l'articolo 31, "*Trasparenza nei servizi pubblici locali*", in cui si dispone la pubblicazione dei documenti ivi specificati sul sito istituzionale dell'ente affidante e la contestuale trasmissione all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione e l'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, che conferisce all'ANAC un potere sanzionatorio per la mancata pubblicazione della relazione di cui al precedente articolo 30, comma 2;

Visto
il provvedimento dell'ANAC ai sensi dell'articolo 186, comma 2 del codice, adottato con Delibera n. 265 del 20 giugno 2023, recante "*Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea",* e, in particolare, l'articolo 9 in cui sono indicate le informazioni da pubblicare

sul sito degli enti concedenti, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", sezione "*Concessioni assoggettate all'articolo 186 del d.lgs. n. 36/2023*";

Visto
l'orientamento espresso dall'Autorità nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 "*Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente*" che dispone la pubblicazione degli incentivi ai sensi dell'articolo 18 del decreto trasparenza e ritenuto di superare il suddetto orientamento, confermato in successivi pareri, anche alla luce delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (pareri n. 129 del 10 marzo 2025 e n. 471 dell'8 agosto 2025) rispetto a richieste di accesso civico generalizzato relative ad informazioni sugli incentivi alle funzioni tecniche;

Visto
il Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 sull'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'articolo 140 del codice (già articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016). In particolare, il Comunicato prevede la modalità semplificata di trasmissione all'Autorità degli atti relativi a tali affidamenti, come individuati nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (Delibera 270/2023), di importo pari o superiore a 5.000 euro mediante la comunicazione alla BDNCP del link alla pagina del sito dell'ente sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti"* in cui i documenti sono pubblicati;

Visto
il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025 che per le varianti in corso d'opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, ai fini dell'obbligo di comunicazione all'ANAC della relativa documentazione di cui agli articoli 120, comma 15, del codice e 5, comma 12, dell'allegato II.14 al codice, dispone che sia resa disponibile in "*Amministrazione trasparente*", un'apposita sottosezione di secondo livello denominata "*Varianti in corso d'opera*", nell'ambito della più generale sottosezione "*Bandi di gara e contratti*";

Viste
le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) "*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)", ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici"* e i relativi allegati, adottati con determina del Direttore Generale n. 0000267 del 31 dicembre 2025;

Visto
l'allegato n. 2 "*Checklist per la certificazione delle PAD*" delle predette Linee guida di AgID, secondo il quale, tra l'altro, la PAD deve garantire la disponibilità di un collegamento ipertestuale utilizzabile nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" per rendere accessibili documenti anche per le finalità del decreto legislativo n. 33/2013 (cfr. ID requisiti 3.3.2.7-3 e 3.3.2.7-4);

Visto
il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, approvato con la Delibera n. 329 del 29 marzo 2017, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021, con la Delibera n. 308 del 23 luglio 2025 e con la Delibera n. 450 del 11 novembre 2025;

Visto
il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, come aggiornato con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026;

Visto
il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con la Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 346 del 3 luglio 2024, con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025 e con la Delibera n. 448 del 11 novembre 2025;

Vista
la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, con la quale sono state individuate le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;

Considerata
l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla luce delle disposizioni in materia di contratti pubblici introdotte con il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e degli orientamenti adottati dall'Autorità e di aggiornare l'elenco degli obblighi di pubblicazione da assolvere in "*Amministrazione trasparente*" come individuati nell'allegato 1) alla Delibera n. 264/2023 e ss.mm.ii;

Tenuto conto
della crescente rilevanza del ruolo delle PAD che, in linea con quanto previsto dalle sopra citate LLGG AgID, tramite i collegamenti ipertestuali da esse generati ed inseriti nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", consentono di assolvere all'obbligo di pubblicazione di atti e documenti inerenti al ciclo di vita del contratto che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

Valutata
alla luce delle novità normative indicate e del tempo trascorso dalla sua prima pubblicazione, l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione della Delibera n. 264/2023 e ss.mm.ii mantenendone comunque, in ottica di continuità, inalterata la struttura;

Visto
il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023;

Vista
la decisione del Consiglio dell'Autorità del 28 ottobre 2026 con cui è stata approvato lo schema di Delibera e disposta la consultazione pubblica dal ….al..;

Valutate
le osservazioni e i contributi pervenuti in esito consultazione pubblica

il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del ….. ottobre 2026

DELIBERA

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) decreto trasparenza: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c) stazione appaltante, come definita nell'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice: "*qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice";*
d) ente concedente, come definito nell'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice: "*qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice*";
e) RPCT: il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) RUP: il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del codice;
g) BDNCP: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;
h) PAD: le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice;
i) PCP: la piattaforma contratti pubblici, il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP;
j) PUT: la piattaforma unica per la trasparenza presso ANAC;
k) PDND: la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, infrastruttura tecnologica che consente l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici;

l) Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT), Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) o misure integrative al Modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (MOG 231) ovvero documento che fa luogo del PTCPT.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento individua gli atti, i documenti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

2.2 Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di cui al presente provvedimento si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti di cui all'articolo 1, punto 1.1, lettere c) e d) del presente provvedimento.

Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione

3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza e all'articolo 28 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si conformano alle seguenti indicazioni.

3.2 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui alla Delibera n. 261/2023.

3.3 La trasmissione dei dati e delle informazioni alla BDNCP è assicurata dalle PAD secondo le modalità previste nel provvedimento di cui alla Delibera n. 261/2023. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", un collegamento ipertestuale, relativo al singolo CIG, che rinvia ai dati e alle informazioni relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui alla citata Delibera n. 261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

3.5 Gli atti e i documenti inerenti al ciclo di vita del contratto, che non sono trasmessi alla BDNCP ma che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento, sono pubblicati integralmente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale istituzionale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

3.6 Nei casi, specificati nell'Allegato 1) al presente provvedimento, in cui l'obbligo di pubblicazione di cui al punto 3.5. può essere assolto tramite PAD, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nella sezione "*Amministrazione trasparente*" il collegamento ipertestuale che la PAD, utilizzata per la fase contrattuale a cui è riconducibile il singolo atto o documento, genera, nel rispetto dei requisiti di certificazione di cui alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale

– AgID (requisiti 3.3.2.7-3 e 3.3.2.7-4). Il collegamento ipertestuale rinvia all'atto o al documento contenuto nella PAD.

3.7 Tutti i dati, le informazioni, gli atti e i documenti di cui ai punti 3.4, 3.5, 3.6 devono essere pubblicati con riferimento alla singola procedura, identificata mediante CIG, al fine di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita del contratto.

Articolo 4 – Assolvimento di specifici obblighi di trasparenza

4.1 Per i servizi pubblici locali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli enti, tenuti al rispetto degli obblighi ivi previsti, contestualmente alla pubblicazione senza indugio sul proprio sito istituzionale, trasmettono all'ANAC i documenti sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, specificati all'articolo 31, commi 1 e 2 del medesimo decreto e richiamati nell'Allegato 1) al presente provvedimento. Tali documenti sono pubblicati sul portale istituzionale di ANAC nella sezione "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL*".

4.2 Per gli affidamenti in house di lavori, forniture e servizi che non ricadano nell'ambito del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la trasparenza è assicurata, oltre che tramite la trasmissione alla BDNCP ai sensi dell'art. 23, comma 5, del codice, con la pubblicazione in "*Amministrazione trasparente*" del provvedimento motivato di cui all'articolo 7, comma 2, del codice, come indicato nell'Allegato 1) al presente provvedimento.

4.3 Per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del codice, ad integrazione dei dati comunicati a BDNCP per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice, i compensi liquidati concernenti detti incentivi con riferimento a ciascun contratto sono pubblicati da parte delle stazioni appaltanti ed enti concedenti in "*Amministrazione trasparente*", come specificato nell'Allegato 1) al presente provvedimento.
Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'art 14, co. 1, lett. c) e comma 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di incentivi corrisposti ai dirigenti.

Articolo 5 - Qualità della pubblicazione

5.1 La pubblicazione di dati, informazioni, atti e documenti ai sensi dell'articolo 3 avviene nel rispetto dei criteri di qualità, espressamente indicati dal legislatore all'articolo 6 del decreto trasparenza, ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Articolo 6 - Durata della pubblicazione

6.1 I dati, le informazioni, gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo di almeno cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

Articolo 7 - Accesso civico semplice

7.1 In caso di mancata pubblicazione di dati, informazioni, atti e documenti nella BDNCP o in "*Amministrazione Trasparente*" da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente, si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, decreto trasparenza.

7.2 Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti all'elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o nella sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO, ai sensi dell'articolo 10 del decreto trasparenza.

7.3 Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati e le informazioni alla BDNCP per il tramite della PCP, la richiesta di accesso di cui al precedente comma è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Articolo 8 - Accesso civico generalizzato

8.1 La stazione appaltante e l'ente concedente rendono disponibili i dati, le informazioni, gli atti e i documenti, dagli stessi detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, al fine di soddisfare – in conformità agli articoli 35 e 36 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.

Articolo 9 – Responsabilità e sanzioni

9.1 Per assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del collegamento ipertestuale alla BDNCP e degli atti e documenti di cui all'Allegato 1) alla presente Delibera, garantendo il rispetto dei criteri di qualità di cui al punto 5.1 della presente Delibera.

9.2 L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui al precedente punto 9.1 costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e comporta l'applicazione

degli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza. L'Autorità vigila sul corretto adempimento degli obblighi ai sensi dell'articolo 45 del medesimo decreto.

9.3 In caso di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente affidante della relazione sui servizi pubblici locali di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, ANAC, in base all'art. 31-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, applica la sanzione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

9.4 Resta fermo quanto disposto dall'articolo 222, commi 9 e 13 del codice per la violazione degli obblighi di comunicazione alla BDNCP dei dati sui contratti pubblici secondo quanto indicato dal punto 12.4 della Delibera n. 261/2023.

Articolo 10 – Obblighi relativi alle varianti in corso d'opera

10.1 Gli obblighi di pubblicazione relativi alle varianti ai sensi dell'articolo 5, comma 11, dell'allegato II.14 del codice sono assolti mediante la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del collegamento ipertestuale alla BDNCP secondo quanto indicato all'articolo 3 della presente Delibera.
L'inadempimento, anche parziale, di tali obblighi costituisce violazione degli obblighi di trasparenza ed è sanzionato ai sensi del punto 9.2.

10.2 Ai soli fini della vigilanza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 12 dell'allegato II.14 e dell'articolo 120, comma 15, del codice, l'obbligo di trasmissione della documentazione relativa alle varianti in corso d'opera riferibili ai contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, è assolto dalla stazione appaltante tramite inserimento di tale documentazione in "*Amministrazione Trasparente*", in un'apposita sottosezione di secondo livello denominata "*Varianti in corso d'opera*" nell'ambito della sottosezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*". Il collegamento ipertestuale a tale sezione è trasmesso alla BDNCP. Restano ferme, in ordine al contenuto della documentazione, le ulteriori indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025;

10.3 L'inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui al precedente punto 10.2 comporta l'avvio d'ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni da parte dell'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 15, e dell'articolo 222, comma 13, del codice.

Articolo 11 - Disposizioni finali

11.1 La presente Delibera, che sostituisce integralmente la Delibera n. 264/2023 e ss.mm.ii, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11.2 Le indicazioni del punto 4.3 della presente Delibera in merito agli incentivi alle funzioni tecniche sostituiscono integralmente l'orientamento espresso nella Delibera n. 1047/2020 e nei successivi pareri.

11.3 Dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera n. 264/2023 cessa di avere efficacia.

Il Presidente

Avv. *Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

Il Segretario